

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 949 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo ALBERTI, Mariano VITACCA e della società A.S.D. A.C. MONTIGNOSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo ALBERTI, allenatore dilettante iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 9.10.2025, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. A.C. Montignoso, per la quale si è tesserato come dirigente accompagnatore a far data dal 10.10.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lettera Da), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. A.C. Montignoso, militante nel Campionato di Promozione Girone A del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in occasione delle gare AC Montignoso - San Marco Avenza 1926 del 7.9.2025 e San Piero A Sieve - AC Montignoso del 14.9.2025 e l'attività di allenatore in seconda della medesima squadra in occasione delle gare AC Montignoso - Jolo Calcio del 21.9.2025, Ponte Buggianese SRL - AC Montignoso del 28.9.2025 e AC Montignoso - Casalguidi 1923 Calcio del 5.10.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società e della prescritta abilitazione, nonché per avere lo stesso svolto l'attività di allenatore in seconda della medesima squadra della società A.S.D. A.C. Montignoso in occasione delle gare Forte Dei Marmi 2015 - AC Montignoso del 12.10.2025 e AC Montignoso - Montelupo del 19.10.2025, in mancanza di rituale tesseramento quale tecnico per la predetta società (tesseramento come dirigente accompagnatore a far data dal 10.10.2025) e della prescritta abilitazione;

Mariano VITACCA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Montignoso, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lettera Da), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Montignoso, consentito o comunque non impedito che il sig. Paolo Alberti, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. A.C. Montignoso, militante nel Campionato di Promozione Girone A del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in occasione delle gare AC Montignoso - San Marco Avenza 1926 del 7.9.2025 e San Piero A Sieve - AC Montignoso del 14.9.2025 e l'attività di allenatore in seconda della medesima squadra in occasione delle gare AC Montignoso - Jolo Calcio del 21.9.2025, Ponte Buggianese SRL - AC Montignoso del 28.9.2025 e AC Montignoso - Casalguidi 1923 Calcio del 5.10.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società e della prescritta abilitazione, nonché per avere lo stesso consentito o comunque non impedito

che il sig. Paolo Alberti svolgesse l'attività di allenatore in seconda della medesima squadra della società A.S.D. A.C. Montignoso in occasione delle gare Forte Dei Marmi 2015 – AC Montignoso del 12.10.2025 e AC Montignoso - Montelupo del 19.10.2025, in mancanza di rituale tesseramento quale tecnico per la predetta società (tesseramento come dirigente accompagnatore a far data dal 10.10.2025) e della prescritta abilitazione;

A.S.D. A.C. MONTIGNOSO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Mariano Vitacca e, a far data dal 10.10.2025, il sig. Paolo Alberti e nel cui interesse quest'ultimo ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 9.10.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo ALBERTI,
 - Sig. Mariano VITACCA,
 - Società A.S.D. A.C. MONTIGNOSO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mariano VITACCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Paolo ALBERTI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mariano VITACCA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. MONTIGNOSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

